

R.G. 777/2016



**TRIBUNALE DI GENOVA  
XI SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO  
a scioglimento della riserva,  
letti gli atti ed i documenti di causa,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa promossa da:

nato a Ferrato (Gambia), in data 1 febbraio 1993, rappresentato e  
difeso dall'avv. Federico LERA, in forza di mandato nel fascicolo telematico

**ricorrente**

nei confronti di:

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege  
presso la **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO - Sezione di Genova**

convenuto - contumace

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA**

intimato

**Oggetto:** ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 e art. 19 d. lgs. n. 150/2011

**Conclusioni di parte ricorrente:** come da ricorso introduttivo del giudizio

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso tempestivamente depositato in data 20 gennaio 2016 il sig.  
cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento della Commissione  
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di  
Genova, emesso in data 26 ottobre 2015, notificato in data 28 dicembre 2015, con cui gli è  
stato negato il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale o umanitaria.

Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione, chiedendo in via  
principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, il rilascio  
di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, pur se ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio  
ed è stato dichiarato contumace.



La Commissione Territoriale ha, peraltro, fatto pervenire all'ufficio, ai sensi dell'art. 19 co. 8° d. lgs. n. 150/2011, una relazione ad integrazione delle motivazioni già contenute nel provvedimento impugnato. Ha altresì allegato copia del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale e del verbale di audizione del richiedente, documenti entrambi peraltro già in atti.

Il Procuratore della Repubblica non ha rassegnato conclusioni, né ha fatto pervenire comunicazione alcuna circa l'esistenza di condizioni ostative al riconoscimento della protezione internazionale.

Più in generale, non consta agli atti l'esistenza di alcuna condizione ostativa.

Sentito liberamente il ricorrente con l'ausilio dell'interprete, all'udienza del 22 giugno 2016 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

### **Normativa di riferimento**

Prima di passare al merito delle domande, sembra opportuno tratteggiare il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale.

La materia è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE), nonché, nell'ordinamento nazionale, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, poi modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, in attuazione della direttiva 2011/95/UE.

Ai sensi dell'art. 2 lett. a) d. lgs. n. 251/2007, la "protezione internazionale" comprende sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, di cui alle successive lettere f) e h).

Il quadro della protezione internazionale è, poi, completato dalla c.d. protezione umanitaria, disciplinata da normativa esclusivamente nazionale e precisamente dall'art. 5 co. 6° d. lgs. n. 286/1998.

### **Status di rifugiato**

L'art. 2 lett. e) d.lgs. n. 251/2007 definisce "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*".

I successivi artt. 7, 8 e 5 individuano i requisiti che devono avere gli atti di persecuzione (art. 7), i motivi della persecuzione (art. 8), nonché i responsabili della persecuzione (art. 5), affinché la persecuzione possa assumere rilevanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

In particolare, l'art. 7 d. lgs. n. 251/2007 - conformemente alle direttive citate - stabilisce che gli atti di persecuzione debbano:



- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ed in particolare dei diritti per cui è esclusa qualsiasi deroga ai sensi dell'art. 15 CEDU;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Ai sensi del successivo art. 8, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 - o la mancanza di protezione contro tali atti - devono inoltre essere riconducibili a motivi di:

- a) razza;
- b) religione;
- c) nazionalità;
- d) particolare gruppo sociale;
- e) opinione politica;

così come definiti dal medesimo art. 8.

Infine, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, *"ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale"* (e dunque per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria) responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere:

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma precisa che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea (consistente nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure).

### **Protezione sussidiaria**

L'art. 2 lett. f) d. lgs. n. 251/2007 definisce *"persona ammissibile alla protezione sussidiaria"* il *"cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*.



La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14, ai cui sensi "sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Al fine di delineare l'ambito di applicazione della protezione sussidiaria, deve premettersi che "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (considerando n. 26 Direttiva 2004/83/CE e considerando n. 35 Direttiva 2011/95/UE).

Tuttavia, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

*l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (C.G.U.E. 17 febbraio 2009, causa C-465/07 Meki Elgafaji - Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie).*

Tali principi sono stati ribaditi dalla C.G.U.E. anche nella successiva sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Secondo le indicazioni contenute nelle citate pronunce, rifugio politico e protezione sussidiaria si distinguono dunque essenzialmente per il differente grado di personalizzazione del rischio (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111).

I principi affermati dalla Corte di Giustizia (vincolanti per il giudice nazionale) sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, alla luce della citata interpretazione della Corte di Giustizia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio, quando la violenza indiscriminata che caratterizza la situazione del paese sia così generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali, da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione, o nella regione in questione, correrebbe un rischio effettivo per la propria incolumità (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 4 aprile 2013, n. 8281; Cass., ord. 23 maggio 2013, n. 12751).



Occorre peraltro precisare:

- che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (CGUE sentenza Diakité 30 gennaio 2014, punto 29);
- che *“si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”* (CGUE sentenza Diakité 30 gennaio 2014);
- che, ai sensi dell’art. 3 co. 3° lett. a) d. lgs. n. 251/2007, l’esame della domanda di protezione internazionale prevede la valutazione della situazione del paese d’origine al momento dell’adozione della decisione (Cass., ord. 24 settembre 2012, n. 16202);
- che, infine, il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico (così come della misura minore della protezione sussidiaria) non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente asilo di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d’origine ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato (o non corra rischi effettivi di subire danni gravi), in quanto l’art. 8 della direttiva 2004/83/CE attribuiva agli stati membri la facoltà di introdurre un’esclusione in tal senso e lo stato italiano, nel dare attuazione alla direttiva con il d. lgs. n. 251/2007, non ha inteso avvalersi di tale facoltà (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21903; Cass. 10 luglio 2014, n. 15781; Cass., 9 aprile 2014, n. 8399; Cass., 12 febbraio 2012, n. 2294).

### **Protezione umanitaria**

La c.d. protezione umanitaria trova fondamento nell’art. 5, co. 6° d.lgs. n. 286/98, ai cui sensi *“il rifiuto o la revoca del permesso ai soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*.

La disposizione non specifica, neppure in via esemplificativa, che cosa debba intendersi per *“seri motivi”*.

L’utilizzo della disgiuntiva *“o”* consente peraltro di affermare che i motivi di carattere umanitario non devono trovare necessariamente fondamento in obblighi



specificamente previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali o costituzionali (diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU, ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria), potendo fondarsi anche sul *"riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.)* (Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466).

*"I presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria, non coincidono con quelli riguardanti la protezione internazionale, potendosi fondare su ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate o circoscritte (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione in melius della situazione del paese d'origine o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela)* (Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011)"(Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili.

### **Principi processuali**

Caratteristica peculiare dei giudizi in materia di protezione internazionale è l'attribuzione al giudice di un ruolo attivo nell'acquisizione delle informazioni utili per l'esame del caso.

Non soltanto, infatti, l'art. 10 co. 8° d.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice possa procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia, ma l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e l'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, in attuazione della direttiva, stabiliscono un preciso potere – dovere (anche) del giudice di attivarsi in tal senso.

*"Sul sistema probatorio in ordine ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato è intervenuta ... la normativa comunitaria, dettando specifiche e dettagliate prescrizioni. Ed invero la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, all'art. 4, comma 3, dispone che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale e che l'esame della domanda stessa deve essere effettuato su base individuale, attraverso la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della*



dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; d) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

La elencazione minuziosa degli elementi verso i quali la valutazione deve indirizzarsi è associata alla previsione, contenuta nel cit. art. 4, comma 5, che quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

Dette prescrizioni hanno trovato puntuale esplicitazione nel d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, di attuazione della direttiva, che dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale....



*L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - ... il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative" (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2008, n. 27310, nonché Cass., ord. 10 maggio 2011, n. 10202 ex multis).*

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui il potere - dovere del giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante gli atti d'indagine officiosi previsti dalle norme citate sussiste anche in caso di non credibilità soggettiva del richiedente (Cass., ord. 10 maggio 2011 n. 10202; Cass., ord. 27 luglio 2010 n. 17576).

Più precisamente, la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche deve essere appurata sulla base di informazioni esterne ed oggettive afferenti il paese di origine, mentre soltanto la riferibilità specifica al richiedente deve essere fondata anche su elementi di valutazione personali (quali, tra i tanti, la credibilità delle affermazioni dell'interessato) (Cass., 23 dicembre 2010, n. 26056; Cass., ord. 27 luglio 2010, n. 17576).

In altre parole, a fronte di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente asilo, il dovere di approfondimento istruttorio d'ufficio viene meno soltanto se la mancanza di veridicità non derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturirebbe la situazione di rischio descritta; *" la narrazione di episodi anche violenti ma strettamente interpersonali può non dar luogo alla necessità di approfondimento istruttorio officioso; la descrizione di una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali ma imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico (quali quelle tribali) quando sia tollerata o tacitamente approvata dalle autorità statuali od anche quando tali autorità non siano in grado di contenerla o fronteggiarla, impone invece un approfondimento istruttorio officioso diretto proprio a verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali"* (Cass., 10 aprile 2015, n. 7333).

Da ultimo deve precisarsi che il principio dispositivo, che non trova applicazione con riferimento al regime delle prove, si applica, invece alla allegazione dei fatti, restando fermo l'onere del ricorrente di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, fatti che il giudice non può introdurre d'ufficio, dovendo il ricorrente allegare la personale esposizione a rischio grave alla persona od alla vita (Cass., ord. 28 settembre 2015, n.



19197; Cass., ord. 1 marzo 2013, n. 5224; Cass., ord. 22 febbraio 2013, n. 4604; Cass., ord. 24 ottobre 2012, n. 18231; Cass., 20 gennaio 2012, n. 820).

### **Le domande del ricorrente**

Nella presente fattispecie, il ricorrente chiede, in primo luogo, il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha negato al ricorrente il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale o umanitaria con la seguente motivazione:

*“RILEVATO CHE: il sig. viveva in Gambia dove svolgeva il mestiere di saldatore. Il richiedente lavorava in una struttura dove, una notte, è stato rubato del carburante; di questo furto è stato accusato, nonostante lo stesso si professasse innocente. La conseguenza è stata una detenzione di 5 mesi che poi si è estinta con il pagamento di una sanzione equivalente a 5.000 datasi.*

*A quel punto, uscito dal carcere, il richiedente ha trovato un ambiente familiare ostile in virtù del suo comportamento e a quindi ha optato per andare in Libia dove un parente gli aveva promesso del lavoro.*

*ATTESO CHE dalle dichiarazioni del richiedente non emergono fatti fondanti, aldilà della genericità del racconto, che possano comprovare la reale minaccia di morte. Il racconto mette in evidenza come non ci siano, allo stato attuale, delle motivazioni ostative al rientro poiché il motivo per cui il richiedente è stato incarcerato è stato estinto dal pagamento e rimarrebbe soltanto una generica ostilità familiare alla sua permanenza senza che, peraltro, tale ostilità sia stata accompagnata da minacce di violenza fisica.*

*RITENUTO CHE alla luce di quanto sopra e dal verbale di audizione, il richiedente, oggi, in caso di rientro nel paese di origine non rischi di essere esposto a persecuzione per uno dei motivi di cui all'art. 1 lettera A2 della Convenzione di Ginevra del 1951 e a maggior ragione non si ravvisa neppure un rischio di danno grave ai sensi dell'art 14 D.lgs. 251/2007”.*

Il ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio e nell'interrogatorio libero reso nel presente giudizio ha sostanzialmente ribadito la vicenda che lo ha portato a lasciare il proprio paese di origine, così come illustrata in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale e sintetizzata nel provvedimento della Commissione già citato.

Tanto premesso, il ricorrente non ha certamente diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Al riguardo deve in primo luogo escludersi che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lett. c) d. lgs. n. 251/2007, ovvero una situazione di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno”, così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea con le citate sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014.

Invero, in nessuno dei resoconti sulla situazione del paese (ad es. <http://www.refworld.org>, a cura dall'UNHCR; rapporto 2015 – 2016 di Amnesty International; [https://www.ecoi.net/local link/322484/448259 en.html](https://www.ecoi.net/local_link/322484/448259_en.html)) si fa la minima



menzione ad una situazione di guerra civile o di conflitti armati interni o internazionali in atto.

Le violazioni dei diritti umani riferite dalle fonti citate si riferiscono a *“torture, arresti arbitrari, prolungata carcerazione preventiva e detenzione in isolamento; sparizione forzata di cittadini; e persecuzioni e violenze del governo nei confronti dei suoi oppositori. I funzionari usano abitualmente vari metodi di intimidazione per mantenere il potere. Altre presunte violazioni dei diritti umani includono cattive condizioni delle prigionie; negazione del giusto processo; restrizioni in materia di privacy e libertà di parola, di stampa, di riunione, e di praticare la religione; corruzione; violenza contro le donne e le ragazze, comprese le mutilazioni genitali femminili (FGM / C); matrimonio precoce e forzato; traffico di persone, tra cui prostituzione minorile; discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, e intersessuali (LGBTI e lavoro minorile”* (USDOS - Dipartimento di Stato: rapporto nazionale sui diritti umani 2015 - Gambia, 13 Aprile 2016: [http://www.ecoi.net/local link/322484/448259 en.html](http://www.ecoi.net/local_link/322484/448259_en.html)).

Le attuali criticità della situazione del paese sono riassunte nei *“considerando”* della risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sul Gambia:

*“A. considerando che Yahya Jammeh ha assunto il potere in Gambia nel 1994, in seguito a un colpo di Stato; che è stato eletto presidente nel 1996 ed è stato successivamente rieletto per tre mandati in circostanze controverse;*

*B. considerando che le elezioni presidenziali sono previste per il 1° dicembre 2016, mentre quelle legislative per il 6 aprile 2017; che le ultime elezioni presidenziali, tenutesi nel 2011, sono state condannate dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) per l’assenza di legittimità e per essere state accompagnate da repressioni e intimidazioni ai danni dei partiti dell’opposizione e dei loro elettori;*

*C. considerando che una manifestazione pacifica svoltasi il 14 aprile 2016 a Serekunda, alla periferia della capitale Banjul, in favore di una riforma elettorale ha scatenato reazioni violente da parte delle forze di sicurezza gambiane e ha portato alla detenzione arbitraria dei manifestanti, tra cui numerosi membri del Partito democratico unito (UDP); che Solo Sandeng, leader dell’opposizione e membro dell’UDP, è deceduto durante la detenzione, poco dopo essere stato arrestato in circostanze sospette;*

*D. considerando che i membri dell’UDP si sono radunati nuovamente il 16 aprile 2016 per chiedere giustizia per la morte di Solo Sandeng e il rilascio degli altri membri del loro partito; che la polizia ha lanciato gas lacrimogeni sui manifestanti e ha arrestato diverse persone;*

*E. considerando che un altro leader dell’opposizione, Ousainou Darboe, e alti rappresentanti del partito sono stati arrestati e continuano a essere sotto la custodia dello Stato; che, secondo quanto riportato, sarebbero gravemente feriti;*

*F. considerando che ad Alagie Abdoulie Ceesay, direttore della radio indipendente Teranga FM, arrestato il 2 luglio 2015 dall’Agenzia nazionale di intelligence (NIA), è stato negato per tre volte il rilascio su cauzione, nonostante le precarie condizioni di salute;*



G. considerando che nel marzo 2016 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha pubblicato un parere, adottato durante l'ultima sessione del dicembre 2015, in cui si sottolineava che Alagie Abdoulie Ceesay era stato privato della libertà in modo arbitrario e si chiedeva al Gambia di rilasciarlo e di far cadere ogni accusa contro di lui;

H. considerando che in Gambia i difensori dei diritti umani e i giornalisti sono vittime di pratiche abusive e di una legislazione repressiva e sono costantemente oggetto di vessazioni e intimidazioni, arresti e detenzioni, sparizioni forzate, oppure sono costretti all'esilio;

I. considerando che in Gambia la tortura e altre forme di maltrattamento sono utilizzate regolarmente; che, secondo quanto riferito, le persone subiscono continuamente brutali torture o altri maltrattamenti, finalizzati a estorcere loro "confessioni" che sono poi utilizzate nei tribunali, come emerso dalla relazione redatta dopo la visita nel 2014 in Gambia del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

J. considerando che le detenzioni arbitrarie ad opera della NIA e della polizia sono all'ordine del giorno, come nel caso dell'ex vice ministro dell'Agricoltura, Ousman Jammeh, e degli studiosi islamici Sheikh Omar Colley, Imam Ousman Sawaneh e Imam Cherno Gassama, e che le persone sono spesso detenute in assenza di accuse e oltre il limite di 72 ore entro il quale un sospettato deve essere fatto comparire dinanzi a un giudice, in violazione della Costituzione;

K. considerando che la legislazione contro l'omosessualità in vigore in Gambia prevede lunghi periodi di detenzione e multe pesanti per "omosessualità aggravata"; che le persone LGBTI sono spesso vittime di attacchi, minacce o arresti arbitrari da parte delle forze di sicurezza e che alcune di esse sono state costrette ad abbandonare il paese per la propria incolumità;

L. considerando che il Gambia è uno dei quindici paesi più poveri al mondo e che quasi un quarto della sua popolazione vive in condizioni di insicurezza alimentare cronica; che il paese è fortemente dipendente dagli aiuti internazionali; che, dal 2015, 14.475 gambiani hanno richiesto asilo nell'UE;

M. considerando che la situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Gambia desta reali preoccupazioni...".

Pur essendo, quindi, tuttora presente in Gambia, come risulta dalle fonti citate, una grave situazione di violazioni dei diritti umani imputabile alle autorità di governo, tali violazioni risultano poste in essere in danno degli oppositori politici del regime, dei giornalisti, delle persone LGBTI e dei detenuti.

Il ricorrente non risulta peraltro riconducibile a tali categorie.

Quanto poi alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 d. lgs. n. 251/2007, ovvero alla possibilità che il rientro nel paese di origine esponga il ricorrente al rischio di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (cosa evidentemente diversa da una generica minaccia di morte), ovvero alla tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, lo stesso ricorrente in sede di libero interrogatorio ha dichiarato di non avere più problemi con la giustizia in Gambia.

Non vi sono dunque elementi che consentano di affermare che il ricorrente, in caso di rientro in patria, rischi di essere soggetto a condanna a morte o a trattamenti inumani o



degradanti, sussumibili nell'ipotesi di cui alle citate lett. a) e b) dell'art. 14 d. lgs. n. 251/2007.

Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione.

Ed invero il ricorrente, a quanto consta, ha presentato la domanda di protezione internazionale appena possibile, ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, non ha reso dichiarazioni in contrasto con le informazioni generali disponibili e non è caduto in alcuna contraddizione, quantomeno evidente.

Le dichiarazioni del ricorrente possono pertanto ritenersi veritiere alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 3 co. 5° d. lgs. n. 251/2007.

Il ricorrente non ha più i genitori e ha soltanto una sorella in Senegal. In Gambia non ha più nessuno, se non dei parenti più lontani che all'età di 19 anni lo hanno costretto a lasciare il paese perché non più gradito alla famiglia per il fatto di avere avuto problemi con la giustizia.

Ragioni umanitarie impediscono allora di rinviare in Gambia il ricorrente, che ne è stato allontanato, poco più che maggiorenne, da quello che restava della sua famiglia e che – dopo una sofferta parentesi in Libia – ha raggiunto l'Italia solo a rischio della vita.

Il ricorrente ha del resto una professionalità di saldatore spendibile in Italia, tanto che riferisce di aver ricevuto una promessa di assunzione, con la prospettiva che possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro.

Si deve allora rilevare che, come già detto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione *in melius* della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544).

Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio.

### **Sulle spese di lite**

Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 11 5/2002, in caso di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio il giudice dispone che la rifusione delle spese processuali avvenga in favore dello Stato.

Conseguentemente, laddove la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, non deve farsi luogo ad una pronuncia di condanna al pagamento delle spese, in quanto ciò significherebbe condannare l'amministrazione statale a rifondere le spese a se stessa (Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).



Per le spese di lite si provvede quindi con separato decreto a norma dell'art 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002.

**P.Q.M.**

dichiara il diritto del ricorrente nato a Ferrato (Gambia), in data 1 febbraio 1993, al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6° d. lgs. n. 286/1998;

dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;

nulla spese;

manda la cancelleria per le comunicazioni.

Genova, 20 agosto 2016

Il Giudice  
Maria Ida Scotto

